

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Repubblica Italiana

L'anno 1998 millenovecentonovantotto il 27 ventisette giugno alle ore 10. In Cerese di Virgilio presso il Ristorante Cristallo in via Cisa n. I/E. Davanti a me Dott. Mario Nicolini Notaio residente in Mantova ed iscritto presso questo Collegio Notarile si è costituito il Signor:

- CLAMI GIANNI nato a Mantova il 23 dicembre 1937, residente a Curtatone, che dichiara di agire nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione della UNIONE SINDACATI AGENTI RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO ITAUANI U.S.A.R.C.I. con sede in Mantova.

Comparente della cui personale identità io Notaio sono personalmente certo il quale, fatta rinuncia col mio consenso all'assistenza dei testimoni a quest'atto mi chiede di redigere il Verbale della Assemblea straordinaria dell'Unione in questo giorno luogo ed ora convocata per discutere il seguente ordine del giorno:

- Modifica art. 2, 5, 21, 22, 23, 24, 25 ed aggiunta dell'art. 26 dello statuto sociale.

Ai sensi di statuto assume la presidenza dell'Assemblea il comparente il quale dà atto che la stessa è stata regolarmente convocata ed è legalmente costituita essendo presenti o rappresentati n. 39 soci su n. 369 soci in regola con il pagamento della quota sociale, così come previsto al 1110 Comma dell'art. 11 dello statuto sociale.

L'elenco dei soci presenti o rappresentati viene da me Notaio allegato a quest'atto sub. A, previa lettura.

Passando ad illustrare l'ordine del giorno il Presidente fa presente all'Assemblea che lo statuto della Associazione presentava, a giudizio del Consiglio alcuni problemi di età.

A questo si è aggiunto il fatto che tutta una nuova normativa è venuta a regolare la materia e che quindi appare opportuno giungere ad una profonda modifica dello statuto della Associazione.

Le revisioni da effettuare, a giudizio del Consiglio, riguardano gli articoli richiamati nell'ordine del giorno.

E' stato distribuito alla Assemblea il testo delle modifiche da apportare ed il Presidente, malgrado l'Assemblea dichiarò di essere già stata pienamente edotta, illustra ai presenti le modifiche più rilevanti.

Dopo l'illustrazione del Presidente, lo stesso chiede all'Assemblea se vi siano osservazioni da fare, indi risposto ad un paio di domande il Presidente mette al voto l'adozione del nuovo testo degli articoli 2, 5, 21, 22, 23, 24, 25 e l'aggiunta di un nuovo articolo 26 secondo la formulazione distribuita all'Assemblea.

L'Assemblea alla unanimità approva le proposte modifiche.

Il Presidente mi consegna l'elenco delle modifiche da apportare nonché lo statuto aggiornato della Associazione, elaborati che io Notaio allego a quest'atto rispettivamente sub. B e C avendomi il comparente esonerato dal darne lettura.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 11.

STATUTO

CAPO 1°

COSTITUZIONE - PRINCIPI - SCOPI

Art. 1

E' costituita in Mantova l'Unione Sindacati Agenti Rappresentanti Commercio Italiani, la cui denominazione viene riassunta nella sigla U.S.A.R.C.I.

Art 2

L'U.S.A.R.C.I. è un'organizzazione di categoria rigorosamente apartitica, autonoma e indipendente senza scopo di lucro.

Art 3

L'U.S.A.R.C.I. è l'espressione della volontà di unione al fine di ottenere i migliori risultati nella tutela degli interessi morali e materiali degli appartenenti alla categoria degli agenti e rappresentanti di commercio.

Art. 4

L'U.S.A.R.C.I. ha lo scopo di:

- a) Tutelare gli interessi morali ed economici degli appartenenti alla categoria;
- b) Rappresentare la stessa dinanzi alle Autorità italiane ed estere per ogni questione che la interessi o la riguardi;
- c) Concorrere all'attuazione di qualsiasi iniziativa tendente ad incrementare e tutelare il prestigio sociale della categoria;
- d) Rappresentare ed assistere i soci appartenenti alla categoria nella stipulazione di mandati di rappresentanza o di agenzia, nella gestione e per la risoluzione degli stessi e nelle eventuali controversie con le case mandanti.

Fornire prestazioni ai soci, tanto sul piano generale quanto su quello specifico delle singole aziende, mediante assistenza diretta e/o consulenza in materia di contratti e documenti di lavoro, nonché la assistenza diretta in materia tecnico-legale, tecnico-fiscale, tecnico-amministrativa e contabile e tecnico-finanziaria;

e) Designare e nominare propri rappresentanti e delegati in Congressi, Commissioni o Consigli di Amministrazione, presso Enti, Società o Autorità, per i quali la rappresentanza degli interessi della categoria sia richiesta od ammessa; tali rappresentanti o delegati manterranno la loro funzione sino a revoca deliberata dal Consiglio Direttivo;

f) Attuare ogni altra attività ritenuta di interesse per i soci;

g) Istruire ed organizzare corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale previsti dalle leggi vigenti e future.

CAPO II° DEI SOCI

Art.5

Possono fare parte dell'U.S.A.R.C.I. tutti gli agenti e rappresentanti di commercio italiani con o senza dipendenti che comprovino di esercitare effettivamente la professione nel rispetto delle norme di legge.

Le domande di ammissione corredate dagli attestati di legge dovranno contenere l'esplicita dichiarazione di conoscere ed accettare le norme del presente statuto e di rispettarne gli obblighi. Tali domande saranno esaminate dal Consiglio Direttivo e la effettiva qualifica di socio sarà con seguente alla decisione dello stesso, che sarà inappellabile.

I nuovi soci dovranno corrispondere una quota di ammissione. Non sono obbligati a tale versamento coloro che richiedono di essere ammessi in concomitanza con l'inizio dell'attività di agente e rappresentante di commercio.

Possono essere nominati soci onorari coloro che essendo appartenuti al sindacato quali soci effettivi per almeno 25 anni, abbiano cessato l'attività.

Possono essere nominati, inoltre, soci onorari coloro che abbiano maturato particolari benemerienze nei confronti dell'U.S.A.R.C.I. e coloro che hanno ricoperto la carica di Presidente.

I soci onorari, che verranno nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno 50 soci, saranno esclusi dal pagamento di ogni quota e potranno intervenire alle assemblee, partecipare alle discussioni, ma non avranno diritto al voto e potranno per procura rappresentare in assemblea soci effettivi.

I soci onorari potranno essere eletti alle cariche di revisori o di probiviri. I soci effettivi sono tenuti al versamento della quota annuale così come fissata dall'assemblea. I soci effettivi pensionati Enasarco che non svolgono più l'attività, godranno di una riduzione delle quote pari al 50%. Le iscrizioni decorrono dal 1 gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non potrà essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Art. 6

La qualità di socio si perde per:

- a) Dimissioni — il socio che intenda dimettersi deve darne comunicazione con lettera raccomandata A.R. o con raccomandata a mano indirizzata all'U.S.A.R.C.I., entro il 30 ottobre di ogni anno, in difetto di che la sua qualità di socio con gli oneri conseguenti si intende rinnovata automaticamente per l'anno successivo;
- b) Esclusione — il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione nei confronti dei soci dichiarati falliti, interdetti, condannati all'interdizione dai pubblici uffici, o che in qualche modo possano recare nocumento morale e materiale all'U.S.A.R.C.I.

Il Consiglio direttivo delibera, inoltre, l'esclusione dei soci che non esercitano più l'attività ad eccezione dei soci pensionati Enasarco.

Il Consiglio direttivo delibera l'esclusione dei soci morosi nel pagamento della quota annuale.

Il Consiglio direttivo comunica riservatamente al socio il provvedimento di esclusione con la relativa motivazione.

Avverso la decisione del Consiglio Direttivo il socio può appellarsi al Collegio dei Probiviri, la cui decisione è definitiva.

c) Il socio dimissionario o escluso perde qualsiasi diritto sul patrimonio sociale.

CAPO III°

GLI ORGANI SOCIALI

Art. 7

Sono organi sociali dell'U.S.A.R.C.I.:

- L'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Collegio dei Revisori;
- Il Collegio dei Probiviri.

Tutti gli appartenenti agli organi sociali dovranno essere scelti fra i soci effettivi iscritti da almeno un anno.

Il Collegio dei Revisori e dei Probiviri potranno essere costituiti anche dai soci onorari.

Art.8

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea generale è costituita da tutti i soci effettivi e le sue deliberazioni adottate in conformità del presente statuto, vincolano la totalità dei soci stessi.

Le Assemblee vengono convocate dal presidente ogni qualvolta ne ravvi si l'opportunità o su richiesta della maggioranza del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori o su richiesta scritta e motivata da almeno 1/4 dei soci effettivi.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il 1° quadrimestre dalla chiusura dell'anno finanziario.

Art. 9

Sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

1. discutere ed approvare il bilancio
2. eleggere il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Probiviri;
3. fissare la quota sociale di ammissione e la quota annuale;
4. fissare gli indirizzi di massima dell'attività del Sindacato;
5. deliberare sulla partecipazione a quelle Organizzazioni di categoria o quegli enti di carattere nazionale o locale che svolgano attività o perseguano finalità utili alla più ampia tutela degli interessi e dei diritti della categoria;
6. nominare, su indicazione del Consiglio Direttivo o di 50 soci effettivi, i soci onorari.

Art. 10

Sono compiti dell'Assemblea straordinaria:

1. deliberare eventuali modifiche dello statuto;
2. deliberare in ordine all'eventuale scioglimento del Sindacato, alla nomina di liquidatori e alla devoluzione del patrimonio sociale.

Art. 11

La convocazione delle Assemblee deve essere fatta mediante avviso per sonale ai soci spedito almeno 10 (dieci) giorni prima del giorno fissato per la riunione.

L'avviso dovrà indicare l'ordine del giorno.

Le Assemblee sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza della metà piii uno dei soci effettivi in regola col pagamento delle quote sociali e iscritti da almeno un anno prima della data di con vocazione.

L'Assemblea ordinaria è valida in seconda convocazione dopo almeno un ora dalla prima, qualunque sia il numero dei soci presenti e delibererà con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto presenti.

L'Assemblea nomina nel suo seno il Presidente scelto fra i soci effettivi o onorari presenti, il quale designerà il Segretario e, occorrendo, due o più scrutatori con l'approvazione dell'Assemblea.

Ciascun socio effettivo ha diritto ad un solo voto con l'indicazione di tante preferenze quanti sono i componenti degli Organi sociali da eleggere.

Ogni socio effettivo od onorario può essere portatore di una sola delega. I soci onorati non hanno diritto al voto se non in quanto portatori di delega.

Il Presidente dell'Assemblea ordinaria, sentito il parere dei convenuti e se necessario con votazione a scrutinio segreto, delibererà le modalità delle votazioni.

Le votazioni per le nomine dei componenti degli Organi sociali dell'U.S.A.R.C.I. dovranno sempre avvenire a scrutinio segreto.

Saranno eletti a formare gli Organi sociali coloro che raggiungeranno il maggior numero di voti e di preferenze. In caso di parità di voti e preferenze sarà eletto il più anziano di iscrizione all'U.S.A.R.C.I.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in seconda convocazione con la presenza di almeno in decimo dei soci e delibererà con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto presenti.

Il verbale dell'Assemblea straordinaria dovrà avere forma di atto pubblico.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 12

Il Consiglio Direttivo sarà composto da un minimo di 11 ad un massimo di 13 membri effettivi a seconda del numero dei soci effettivi.

Sarà quindi di 11 membri a fronte di un numero di soci effettivi non superiore a 600; oltre i 600 soci il numero dei Consiglieri sarà portato a 13.

Il Consiglio Direttivo nomina, nella prima riunione, dopo l'elezione, il Presidente; il Vice Presidente Vicario; il Vice Presidente; il Segretario e il Segretario Amministrativo.

I membri del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Qualora nel periodo di nomina un membro effettivo del Consiglio si dimettesse, sarà sostituito dal primo dei non eletti e così di seguito.

Se il Presidente, i Vice Presidenti, il Segretario e il Segretario Amministrativo daranno le dimissioni dalla suddetta nomina, dovranno essere sostituiti con nuove elezioni da parte del Consiglio con altri membri del Consiglio eletto.

In caso di dimissioni di tutto il Consiglio il Presidente del Collegio dei Revisori o il Presidente dei Probiviri dovrà convocare una nuova Assemblea entro 60 giorni per nominare il nuovo Consiglio e quello uscente resterà in carica per la ordinaria amministrazione e conduzione dell'U.S.A.R.C.I. sino all'Assemblea.

Art. 13

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) attuare gli scopi dell'U.S.A.R.C.I.;
- b) attuare le delibere dell'Assemblea, svilupparne e concretarne gli indirizzi;
- c) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi e le relative relazioni;
- d) designare, nominare e revocare propri rappresentanti e/o delegati in Consessi, Commissioni o Consigli di Amministrazione presso Enti, Società o Autorità, per i quali la rappresentanza degli interessi della categoria sia richiesta od ammessa;
- e) nominare consulenti o professionisti che si rendano di volta in volta necessari o utili alla attuazione degli scopi sociali;
- f) stabilire le somme che i soci devono versare quali rimborsi nelle vertenze all'U.S.A.R.C.I. affidate nel loro interesse e a fronte dei servizi di cui all'art. 4 punto d);
- g) predisporre corsi professionali, così come previsto all'art. 4 punto g).

Art. 14

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni due mesi o per iniziativa del Presidente o su richiesta del Collegio dei Revisori o della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

IL PRESIDENTE

Art. 15

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'U.S.A.R.C.I.

Attua le delibere del Consiglio Direttivo.

Presiede il Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni sono esercitate dai Vice Presidenti.

IL SEGRETARIO

Art. 16

Il Segretario coadiuva il Presidente nel normale disbrigo delle sue mansioni, compila e conserva i libri verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo. Può convocare per delega del Presidente il Consiglio Direttivo.

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

Art. 17

Il Segretario Amministrativo svolge i seguenti compiti:

- a) predispone e presenta al Consiglio Direttivo la bozza dei bilanci preventivo e consuntivo;
- b) provvede ed eventualmente sollecita gli incassi delle quote sociali;
- c) effettua le operazioni di cassa;
- d) mantiene rapporti con gli Istituti di credito;
- e) relaziona periodicamente al Consiglio Direttivo sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'U.S.A.R.C.I.

In caso di assenza o impedimento le mansioni del Segretario Amministrativo sono svolte dal Segretario.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 18

Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi e due supplenti, dura in carica tre anni e può essere rieletto.

I membri del Collegio dei Revisori possono essere eletti fra i soci effettivi e quelli onorari.

Il Collegio nomina nel suo seno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori ha funzioni ispettive sulla gestione amministrativa dell'U.S.A.R.C.I., in merito alla quale riferisce alla Assemblea. Il Collegio può convocare l'Assemblea per motivi inerenti alle sue competenze, qualora non vi provvedano il Presidente e il Consiglio Direttivo o, in caso di dimissioni del Presidente e di tutto il Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Revisori ha la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Revisori predispone una relazione da presentare all'Assemblea sui bilanci predisposti dal Consiglio Direttivo.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 19

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi e due supplenti, dura in carica tre anni e può essere rieletto. I membri del Collegio possono essere eletti fra i soci effettivi e quelli onorari.

Sono compiti del Collegio dei Probiviri:

- a) esaminare e decidere in merito ad eventuali divergenze che sorgano fra associati e USARCI o tra i soci in ordine a questioni inerenti il Sindacato.
- b) Esamina e delibera relativamente a ricorsi dei soci avverso le decisioni di esclusione disposte dal Consiglio Direttivo.
- c) Suggerisce al Consiglio Direttivo le eventuali esclusioni per motivi anche riservati che possono emergere nello svolgimento dei suoi compiti statutari.

Il Collegio delibera a maggioranza assoluta e le sue decisioni sono definitive.

Art. 20

Se, sia nel Collegio dei Revisori che nel Collegio dei Probiviri, si verificassero assenze o impedimenti i membri verranno sostituiti con i supplenti.

CAPO IV°

ESERCIZIO FINANZIARIO E PATRIMONIALE SOCIALE

Art. 21

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un Bilancio Preventivo ed un Bilancio Consuntivo redatto in forma di rendiconto economico e finanziario.

Art. 22

Il patrimonio sociale è costituito dai beni mobili e immobili, delle somme accantonate per qualsiasi scopo e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni, partecipazioni, titoli o quanto altro venga in possesso del Sindacato.

Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote di iscrizione all'Associazione o di rinnovo annuo da versarsi nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;
- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da versamenti volontari degli associati;
- da contributi da parte di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti o società pubbliche, miste o private in genere;
- da introiti di manifestazioni o di raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenza o campagne di sensibilizzazione;
- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalle leggi.

Le quote di iscrizione e le quote di rinnovo annue sono dovute per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento della quota per tutto l'anno in corso.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori al versamento originario all'atto dell'ammissione o all'atto del rinnovo. E', comunque, facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli annuali.

I versamenti effettuati dai soci a qualsiasi titolo non sono rivalutabili né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione. Non può, inoltre, farsi luogo a qualsiasi richiesta di rimborso di quanto versato dagli associati a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma.

I versamenti delle quote di iscrizione o di rinnovo annue e gli altri versamenti effettuati dai soci non creano altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successioni a titolo particolare né per successioni a titolo universale, né per atti tra vivi né a causa di morte.

Art. 23

Ai Consiglieri spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un eventuale compenso annuo la cui entità è da determinarsi dall'assemblea dei soci, su proposta del Consiglio, con deliberazione valida da sino a modifica.

Qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, il Consiglio Direttivo stabilisce il modo di riparto fra i suoi membri dei compensi anno per anno. Il Segretario Amministrativo dispone il rimborso delle spese sostenute dai Consiglieri e la liquidazione dell'eventuale compenso spettante ad ognuno di loro.

LIQUIDAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 24

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capi tale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse diretta mente connesse.

Art. 25

In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'assemblea straordinaria designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

CAPO V°

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 26

In riferimento all'articolo 11, comma 6, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, viene stabilito che l'associazione si assuma, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che il rappresentante legale (Presidente o Consiglieri delegati) commettono nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri.

L'assunzione vale nei casi in cui il rappresentante legale (Presidente Consiglieri delegati) abbia commesso la violazione senza dolo, ed è in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno dell'associazione.

E' altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle connotazioni di particolare gravità definite dall'art. 5, comma 3, dello stesso D.Lgs. 472.

La particolare gravità della colpa si intende provata quando i giudici tributari, investiti della controversia, si saranno pronunciati in senso analogo, o quando venga riconosciuto dallo stesso autore della violazione che le prove fornite dall'ufficio o dall'ente accertatore sono tali da rendere evidente ed indiscutibile la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari.